



# YOOX GROUP

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
unica convocazione 21 luglio 2015**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
REDATTA DAGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. 58/1998,  
COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO, E DELL'ARTICOLO 72 DEL REGOLAMENTO  
CONSOB N. 11971/1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO

**2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 200 milioni (comprensivi di sovrapprezzo), mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione agli aventi diritto e/o riservate a investitori qualificati e/o a partner strategici e/o industriali, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, oppure ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile. Modifica dell'Art. 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 200 milioni (comprensivi di eventuale sovrapprezzo), mediante emissione di numero complessivo massimo di azioni ordinarie non eccedente il 10% del numero di azioni quale risultante a seguito della esecuzione della fusione per incorporazione in YOOX della società Largentia Italia S.p.A. (come *infra* descritta) (la **Delega**).

L'aumento di capitale a valere sulla Delega potrà essere offerto:

- (i) in opzione agli aventi diritto; ovvero
- (ii) a investitori qualificati, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il **Regolamento Consob**), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, oppure ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile; ovvero
- (iii) a partner strategici e/o industriali di YOOX S.p.A. (**YOOX**, la **Società** o **Emittente**), con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, oppure ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, ovvero
- (iv) attraverso una combinazione delle tre alternative di cui ai punti (i), (ii) e (iii) che precedono.

#### **A. Illustrazione della delega, motivazioni e destinazione dell'aumento del capitale sociale**

La Delega si inserisce nel contesto dell'operazione di aggregazione delle attività di YOOX S.p.A. e della società The Net-A-Porter Group Limited (**NAP**), una società di diritto inglese indirettamente controllata da Compagnie Financière Richemont S.A. (**Richemont**), anche per il tramite di Richemont Holdings (UK) Limited (**RH**), operante nello stesso settore in cui opera YOOX, sulla base delle intese disciplinate nell'accordo di fusione sottoscritto in data 31 marzo 2015 tra la stessa YOOX, da una parte, e Richemont e RH, dall'altra parte (YOOX, Richemont e RH, di seguito congiuntamente le **Parti**) e successivamente modificato in data 24 aprile 2015 (l'**Accordo di Fusione**).

L'operazione è strutturata come una fusione per incorporazione (la "Fusione") in YOOX di Largentia Italia (già Deal S.r.l.)<sup>(1)</sup>; quest'ultima è una società non operativa di recente costituzione che, alla data di efficacia della Fusione controllerà indirettamente NAP. A esito e per effetto della Fusione, pertanto, NAP diventerà una società indirettamente controllata da YOOX.

Per effetto della Fusione, gli azionisti di Largentia Italia riceveranno in concambio un numero di azioni YOOX rappresentative di una partecipazione nel capitale sociale di YOOX (post-Fusione) (calcolato su base *fully diluted*) pari al 50% di detto capitale, restando inteso che le azioni che saranno assegnate a RH (alla data della presente relazione unico azionista di Largentia Italia) saranno ripartite in modo che alla stessa sia attribuito (i) un numero di azioni ordinarie rappresentative di una partecipazione pari al 25% del capitale sociale ordinario votante di YOOX (calcolato sulla base del numero di azioni YOOX in circolazione alla data del progetto relativo alla Fusione); e (ii) per la restante parte, un numero di azioni prive del diritto di voto (le "Azioni B"). Agli eventuali ulteriori azionisti di Largentia Italia (che siano divenuti tali nelle more del processo di Fusione) saranno assegnate, in proporzione alla rispettiva partecipazione in tale società, esclusivamente azioni ordinarie dell'Emittente.

Ai sensi dell'Accordo di Fusione, le Parti hanno concordato che lo statuto di YOOX che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione prevedrà, tra l'altro, che le Azioni B non avranno diritto di voto né nell'Assemblea ordinaria, né nell'Assemblea straordinaria, ferma invece la piena titolarità anche in capo ai soci titolari di Azioni B di qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono dotate le azioni ordinarie, nonché la titolarità dei diritti riservati ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili.

Nell'Accordo di Fusione le Parti hanno, tra l'altro, previsto che, al fine di fornire alla società risultante dalla Fusione nuova liquidità per l'attuazione del proprio piano industriale, successivamente alla Fusione potrà darsi esecuzione a un aumento di capitale delegato al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, secondo i principali termini e condizioni di seguito descritti:

- (i) ammontare massimo di Euro 200.000.000,00;
- (ii) numero massimo di azioni di YOOX di nuova emissione pari al 10% del capitale sociale (post Fusione);
- (iii) l'aumento di capitale a potrà essere offerto:
  - (x) in opzione agli azionisti di YOOX;
  - (y) a investitori qualificati, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, oppure ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile; ovvero

---

<sup>(1)</sup> Già Deal S.r.l. e così ridenominata a seguito di deliberazioni di trasformazione in società per azioni e modifica della denominazione sociale, adottate dall'assemblea in data 23 aprile 2015 e iscritte presso il registro delle imprese di Milano in data 27 aprile 2015.

- (z) a *partner* strategici e/o industriali di YOOX, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile;
- (k) ovvero attraverso una combinazione delle tre alternative di cui ai punti (x), (y) e (z) che precedono.

Con riferimento all'aumento di capitale delegato, resta in ogni caso fermo quanto previsto nel patto parasociale tra YOOX, Richemont e RH in merito al voto favorevole di n. 1 consigliere designato da Richemont, per cui si veda *infra*.

L'Accordo di Fusione prevede che detta proposta di Delega sia sottoposta alla deliberazione della stessa Assemblea chiamata a deliberare in merito alla Fusione, fermo restando che tale delibera avrà efficacia, ove approvata, alla data di efficacia della Fusione e che l'approvazione della stessa non è condizione di efficacia della Fusione.

Per maggiori informazioni sulla proposta di approvazione della Fusione, si rinvia alla relativa relazione redatta e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e consultabili sul sito internet dell'Emittente ([www.yooxgroup.com](http://www.yooxgroup.com)) (Sezione Governance / Assemblea dei Soci) e depositata presso il sistema di stoccaggio *Market Storage*.

Contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Fusione, le Parti hanno altresì sottoscritto un accordo contenente pattuizioni parasociali rilevanti *ex* articolo 122 del TUF, volto a disciplinare i principi relativi ad alcuni aspetti della *corporate governance* di YOOX (post-Fusione), nonché le regole applicabili alle partecipazioni azionarie che RH verrà a detenere in YOOX (post-Fusione) e il relativo trasferimento (il **Patto Parasociale**).

Con riferimento all'esercizio della Delega da parte del Consiglio di Amministrazione, il Patto Parasociale prevede che nel caso in cui l'aumento di capitale a valere sulla Delega non venga offerto in opzione agli Azionisti di YOOX, l'esercizio delle Delega da parte del Consiglio di Amministrazione di YOOX richiederà il, e sarà subordinato al, voto favorevole di n. 1 consigliere designato da Richemont.

Per maggiori informazioni in merito, si rimanda alle informazioni essenziali dello stesso, redatte e pubblicate ai sensi dell'articolo 122 del TUF e dell'articolo 130 del Regolamento Consob e disponibili sul sito internet dell'Emittente ([www.yooxgroup.com](http://www.yooxgroup.com)).

Ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale a valere sulla Delega, si propone quanto segue:

- (i) le delibere di aumento di capitale (o relative singole *tranche*) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di azioni ordinarie e di Azioni B secondo la proporzione tra le due categorie azionarie esistente al momento della assunzione della delibera consigliere di aumento di capitale, in modo che il diritto di opzione delle azioni ordinarie abbia ad oggetto azioni ordinarie ed il diritto di opzione delle Azioni B abbia ad oggetto Azioni B;
- (ii) le delibere di aumento di capitale (o relative singole *tranche*) che prevedano l'esclusione del diritto di opzione (a) potranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob, oppure a *partner* strategici e/o industriali di YOOX, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i

parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile;

- (iii) le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni da imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione delle azioni eventualmente da imputare a sovrapprezzo.

La delega della facoltà di aumentare il capitale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile entro il periodo di 3 anni dalla data di efficacia della Fusione, con il diritto di opzione spettante agli aventi diritto e/o con l'esclusione del diritto di opzione, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di azioni di nuova emissione aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, è richiesta sino a un ammontare massimo di Euro 200.000.000,00 (comprensivi di eventuale sovrapprezzo).

La struttura finale dell'aumento di capitale è idonea a riconoscere all'Emittente la massima flessibilità patrimoniale e finanziaria e potenzialmente favorire l'ingresso di partner strategici e/o industriali e/o nuovi investitori istituzionali.

L'opportunità per la Società di disporre di ulteriori risorse va inquadrata nella logica di fornire un adeguato sostegno finanziario per la realizzazione delle strategie future del *management*. I proventi derivanti dall'aumento di capitale saranno pertanto finalizzati a:

- sostenere l'elevato profilo di crescita del nuovo Gruppo con l'obiettivo di cogliere a pieno le elevate prospettive di sviluppo del mercato del lusso *online* e di rafforzare conseguentemente il proprio posizionamento competitivo;
- supportare gli investimenti relativi a nuovi progetti di crescita, tra cui il rafforzamento dell'offerta del Gruppo, in termini di localizzazione del servizio al cliente finale, in Paesi attualmente serviti e l'estensione della copertura geografica di alcuni negozi online in nuovi mercati ad elevato potenziale, facendo leva sulle rispettive strutture locali e/o competenze di mercato;
- finanziare investimenti in conto capitale che il nuovo Gruppo potrà sostenere negli anni successivi alla Fusione nel contesto dell'integrazione dei sistemi informativi, delle piattaforme tecnologiche e logistiche delle due società al fine di cogliere a pieno le sinergie derivanti dalla Fusione;
- supportare ulteriori attività connesse all'integrazione, tra cui il rafforzamento delle funzioni *corporate*, a livello centrale, a ulteriore sostegno della crescita dimensionale e del profilo ancor più internazionale del nuovo Gruppo e al fine di favorire il pieno raggiungimento delle sinergie derivanti da detta integrazione;
- sostenere attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento del posizionamento del Gruppo quale pioniere nell'innovazione in ambito tecnologico e di servizi offerti al cliente su tutti i canali (*online & offline, desktop, mobile e social network*).

L'eventuale ingresso di investitori strategici e/o industriali e/o istituzionali nel capitale sociale è volto a:

- arricchire la visione strategica del nuovo Gruppo per accompagnare i prossimi passi del suo sviluppo;
- assicurare ulteriore sostegno al potenziale sviluppo di progetti strategici futuri;
- rafforzare e consolidare le relazioni con partner di rilevanza strategica per il Gruppo.

Si segnala infine che l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale attraverso il meccanismo della delega, ex articolo 2443 del codice civile, che come sopra detto è esercitabile in una o più volte, a pagamento e in via scindibile entro il periodo di 3 anni dalla data di efficacia della Fusione, è finalizzata a garantire all'organo amministrativo la necessaria flessibilità e tempestività nel reperimento delle risorse finanziarie da destinarsi ai fini sopra illustrati.

#### **B. Consorzi di collocamento e garanzia**

Nell'esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà, ove occorrendo, se conferire un mandato a una o più primarie istituzioni finanziarie per la costituzione di un consorzio di garanzia in relazione all'operazione oggetto della presente Relazione, anche eventualmente per singole *tranche* dell'aumento di capitale.

Dell'eventuale esistenza di un consorzio di garanzia verrà data tempestiva e adeguata informativa al mercato.

#### **C. Periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione**

Nell'esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione stabilirà il periodo di esecuzione dell'operazione, in relazione ai programmi strategici della Società e tenuto conto anche delle condizioni dei mercati finanziari, fermo restando che la Delega attribuita ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile potrà essere esercitata, anche in più *tranche*, successivamente all'efficacia della Fusione e entro il termine di tre anni dalla medesima data.

In ogni caso, verrà data al mercato tempestiva e adeguata informativa in merito ai tempi previsti per l'esecuzione dell'operazione oggetto della presente Relazione.

#### **D. Godimento delle azioni di nuova emissione**

Le nuove azioni ordinarie e, nel caso di aumenti di capitale offerti in opzione, anche le nuove Azioni B, emesse a seguito dell'esercizio della Delega avranno godimento pari a quello delle azioni della Società in circolazione al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale e saranno munite, pertanto, delle cedole in corso a tale data.

#### **E. Andamento gestionale della Società e del gruppo ad essa facente capo**

Per quanto riguarda i risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, si rinvia al progetto di bilancio di esercizio 2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2015 e dall'Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2015 in unica convocazione e al bilancio consolidato del Gruppo YOOX approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015, a disposizione presso la sede della Società, consultabili sul sito *internet* dell'Emittente ([www.yooxgroup.com](http://www.yooxgroup.com)) e depositati presso il sistema di stoccaggio *Market Storage*.

#### **F. Effetti economico-patrimoniali**

Nell'esercizio della Delega, verrà data ampia informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali dell'operazione oggetto della presente Relazione.

\* \* \*

Si riporta qui di seguito l'esposizione a confronto dell'Art. 5 dello Statuto sociale di cui si propone la modifica, nel testo che assume l'approvazione del Progetto di Fusione di cui al punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria e in quello proposto.

Si precisa che la modifica dell'Art. 5 dello Statuto sociale qui proposta prevede l'aggiunta di un nuovo periodo alla fine del comma all'Art. 5 dello Statuto.

STATUTO ATTUALE*	MODIFICHE ALLO STATUTO
Art. 5	Art. 5
<p><i>* [Il testo di seguito proposto assume l'approvazione del Progetto di Fusione e, pertanto delle modifiche statutarie nel medesimo proposte.]</i></p> <p><b>1.</b> Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.276.988,29** (unmilione duecentosettantaseimilanovecentotantotto virgola ventinove) ed è diviso in n. 82.793.196** (ottantaduemilionsettecentonovantatremilacentonovantasei) azioni ordinarie, ed in n. 44.905.633** (quarantaquattromilioni novecentocinquemilaseicentotrentatre) azioni prive del diritto di voto denominate Azioni B, tutte senza indicazione del valore nominale.</p> <p>Le Azioni B non hanno diritto di voto né nell'Assemblea ordinaria né nell'Assemblea straordinaria, ferma invece la piena titolarità anche in capo ai soci titolari di Azioni B di qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono dotate le azioni ordinarie, nonché la titolarità dei diritti riservati ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili. Per l'effetto, in caso di operazioni di suddivisione o raggruppamento di azioni ordinarie, anche le Azioni B dovranno essere suddivise o raggruppate tra loro secondo gli stessi criteri adottati per le azioni ordinarie e, allo stesso modo, tutte le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di azioni ordinarie e di Azioni B secondo la proporzione tra le due categorie azionarie esistente al momento della assunzione della delibera di aumento di capitale, in modo che il diritto di opzione delle azioni ordinarie</p>	<p><b>1.</b> Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.276.988,29** (unmilione duecentosettantaseimilanovecentottantotto virgola ventinove) ed è diviso in n. 82.793.196** (ottantaduemilionsettecentonovantatremilacentonovantasei) azioni ordinarie, ed in n. 44.905.633** (quarantaquattromilioni novecentocinquemilaseicentotrentatre) azioni prive del diritto di voto denominate Azioni B, tutte senza indicazione del valore nominale.</p> <p>Le Azioni B non hanno diritto di voto né nell'Assemblea ordinaria né nell'Assemblea straordinaria, ferma invece la piena titolarità anche in capo ai soci titolari di Azioni B di qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono dotate le azioni ordinarie, nonché la titolarità dei diritti riservati ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili. Per l'effetto, in caso di operazioni di suddivisione o raggruppamento di azioni ordinarie, anche le Azioni B dovranno essere suddivise o raggruppate tra loro secondo gli stessi criteri adottati per le azioni ordinarie e, allo stesso modo, tutte le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di azioni ordinarie e di Azioni B secondo la proporzione tra le due categorie azionarie esistente al momento della delibera di aumento di capitale, in modo che il diritto di opzione</p>

abbia a oggetto azioni ordinarie e il diritto di opzione delle Azioni B abbia a oggetto Azioni B.

*\*\*[Fatta avvertenza che le indicazioni in merito all'ammontare del capitale sociale e al numero di azioni ordinarie della Società alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Largentia Italia S.p.A. nella Società saranno precisate nel loro rispettivo definitivo ammontare in funzione dell'esecuzione a tale data delle delibere di aumento di capitale di seguito indicate.]*

A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 18 luglio 2002 e 2 dicembre 2005 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 comma 2 C.C., la facoltà di aumentare il capitale, in una o più volte, per il periodo di cinque anni a partire dal 18 luglio 2002, fino ad un ammontare massimo di Euro 17.555,20 (diciassettemila cinquecentocinquantacinque virgola venti), mediante emissione di N. 33.760 azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquanta due) cadauna con un sovrapprezzo complessivo di Euro 1.551.609,60 (un milione cinquecentocinquantunmila seicentonove virgola sessanta).

Aumento da destinarsi ad un piano di incentivazione aziendale.

Nel caso in cui l'aumento deliberato venga sottoscritto parzialmente, il capitale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 10 dicembre 2003 e 2 dicembre 2005 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data dell'Assemblea 10 dicembre 2003, il capitale sociale mediante emissione di massimo numero 19.669

delle azioni ordinarie abbia a oggetto azioni ordinarie e il diritto di opzione delle Azioni B abbia a oggetto Azioni B.

*\*\*[Fatta avvertenza che le indicazioni in merito all'ammontare del capitale sociale e al numero di azioni ordinarie della Società alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Largentia Italia S.p.A. nella Società saranno precisate nel loro rispettivo definitivo ammontare in funzione dell'esecuzione a tale data delle delibere di aumento di capitale di seguito indicate.]*

A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 18 luglio 2002 e 2 dicembre 2005 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 comma 2 C.C., la facoltà di aumentare il capitale, in una o più volte, per il periodo di cinque anni a partire dal 18 luglio 2002, fino ad un ammontare massimo di Euro 17.555,20 (diciassettemila cinquecentocinquantacinque virgola venti), mediante emissione di N. 33.760 azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquanta due) cadauna con un sovrapprezzo complessivo di Euro 1.551.609,60 (un milione cinquecentocinquantunmila seicentonove virgola sessanta).

Aumento da destinarsi ad un piano di incentivazione aziendale.

Nel caso in cui l'aumento deliberato venga sottoscritto parzialmente, il capitale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 10 dicembre 2003 e 2 dicembre 2005 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data dell'Assemblea 10 dicembre 2003, il capitale sociale mediante emissione di massimo numero 19.669 (diciannovemila seicentosessantanove)

(diciannovemila seicentosessantatré) nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario di Euro 45,96 (quarantacinque virgola novantasei), e così per complessivi massimi nominali Euro 10.227,88 (diecimiladuecentoventisette virgola ottantotto) con sovrapprezzo complessivo massimo di Euro 903.987,24 (novecentotremila novecentoottantasette virgola ventiquattro); le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione; il tutto con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci e da destinarsi in sottoscrizione a dipendenti della società, da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione, nonché a collaboratori, consulenti e consiglieri di amministrazione della stessa, sempre da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione.

A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 2 dicembre 2005 e 12 luglio 2007 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data della suddetta prima delibera, il capitale sociale mediante emissione di massime numero 31.303 (trentunmilatrecentotré) nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65, e così per complessivi massimi nominali Euro 16.277,56 (sedecimila duecentosettantasette virgola cinquantasei) con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 1.835.920,95 (un milione ottocentotrentacinquemila novecentoventi virgola novantacinque);

le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro

nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario di Euro 45,96 (quarantacinque virgola novantasei), e così per complessivi massimi nominali Euro 10.227,88 (diecimiladuecentoventisette virgola ottantotto) con sovrapprezzo complessivo massimo di Euro 903.987,24 (novecentotremila novecentoottantasette virgola ventiquattro); le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione; il tutto con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci e da destinarsi in sottoscrizione a dipendenti della società, da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione, nonché a collaboratori, consulenti e consiglieri di amministrazione della stessa, sempre da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione.

A risultanza delle combinate determinazioni delle assemblee straordinarie in data 2 dicembre 2005 e 12 luglio 2007 è attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data della suddetta prima delibera, il capitale sociale mediante emissione di massime numero 31.303 (trentunmilatrecentotré) nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65, e così per complessivi massimi nominali Euro 16.277,56 (sedecimila duecentosettantasette virgola cinquantasei) con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 1.835.920,95 (un milione ottocentotrentacinquemila novecentoventi virgola novantacinque);

le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione;

<p>sottoscrizione;</p> <p>l'aumento è destinato alla realizzazione di piani di incentivazione a favore:</p> <p>* dei dipendenti della società, o di società da essa controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione, e pertanto con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma 8° del codice civile per quanto concerne n. 26.613 (ventiseimilaseicentotredici) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65 (cinquantotto virgola sessantacinque), e così per complessivi massimi nominali Euro 13.838,76, con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 1.560.852,45;</p> <p>* degli amministratori e/o lavoratori a progetto e/o collaboratori della società e/o di società da essa controllate, e pertanto con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma 5° del codice civile, per quanto concerne n. 4.690 (quattromilaseicentonovanta) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65 (cinquantotto virgola sessantacinque), e così per complessivi massimi nominali Euro 2.438,80 con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 275.068,50.</p> <p>L'aumento di capitale, ovvero gli aumenti di capitale in caso di pluralità di delibere consiliari, saranno, in ogni caso, scindibili. Quindi il capitale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il termine che la delibera consiliare ovvero le delibere consiliari firseranno in attuazione dei piani; le singole delibere consiliari - ove si tratti di aumenti di capitale in esecuzione di piani di incentivazione a favore di soggetti diversi dai dipendenti - dovranno essere assunte con applicazione di quanto dispone il sesto comma dell'art. 2441 Cod. Civ., fermo tuttavia anche il prezzo minimo sopra stabilito.</p> <p>Con delibera di assemblea straordinaria in data 16 maggio 2007 è stata attribuita al</p>	<p>l'aumento è destinato alla realizzazione di piani di incentivazione a favore:</p> <p>* dei dipendenti della società, o di società da essa controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione, e pertanto con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma 8° del codice civile per quanto concerne n. 26.613 (ventiseimilaseicentotredici) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65 (cinquantotto virgola sessantacinque), e così per complessivi massimi nominali Euro 13.838,76, con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 1.560.852,45;</p> <p>* degli amministratori e/o lavoratori a progetto e/o collaboratori della società e/o di società da essa controllate, e pertanto con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma 5° del codice civile, per quanto concerne n. 4.690 (quattromilaseicentonovanta) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con sovrapprezzo unitario non inferiore ad Euro 58,65 (cinquantotto virgola sessantacinque), e così per complessivi massimi nominali Euro 2.438,80 con sovrapprezzo complessivo massimo non inferiore ad Euro 275.068,50.</p> <p>L'aumento di capitale, ovvero gli aumenti di capitale in caso di pluralità di delibere consiliari, saranno, in ogni caso, scindibili. Quindi il capitale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il termine che la delibera consiliare ovvero le delibere consiliari firseranno in attuazione dei piani; le singole delibere consiliari - ove si tratti di aumenti di capitale in esecuzione di piani di incentivazione a favore di soggetti diversi dai dipendenti - dovranno essere assunte con applicazione di quanto dispone il sesto comma dell'art. 2441 Cod. Civ., fermo tuttavia anche il prezzo minimo sopra stabilito.</p> <p>Con delibera di assemblea straordinaria in data 16 maggio 2007 è stata attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi</p>
---	---

Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data della suddetta delibera, con esclusione del diritto di opzione ex articolo 2441 cod. civ. commi 5° e 8°, mediante emissione di massime numero 104.319 (centoquattromila trecentodiciannove) nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, e così per complessivi massimi nominali Euro 54.245,88 (cinquantaquattromila duecento quarantacinque virgola ottantotto);

le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione;

l'aumento è destinato alla realizzazione di un piano di stock option a favore di amministratori, collaboratori e dipendenti della società e delle società controllate.

Le singole delibere consiliari dovranno essere assunte nel rispetto, in quanto compatibile, del procedimento di cui all'articolo 2441, comma sesto cod. civ., con determinazione del prezzo, a cura degli amministratori, in misura non inferiore ad Euro 59,17 (cinquantanove virgola diciassette) per ciascuna azione, nel rispetto altresì di ogni limite di legge.

In esito a quanto deliberato dall'assemblea straordinaria in data 8 settembre 2009 - che ha eliminato il valore nominale delle azioni e ha provveduto al frazionamento delle azioni esistenti ed alla modifica di alcuni termini ex art. 2439 del codice civile - sono state modificate come segue le clausole transitorie relative all'esecuzione delle deleghe assembleari che precedono:

A

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 12 luglio 2007, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 18 luglio 2002 e

dell'art. 2443 Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data della suddetta delibera, con esclusione del diritto di opzione ex articolo 2441 cod. civ. commi 5° e 8°, mediante emissione di massime numero 104.319 (centoquattromila trecentodiciannove) nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, e così per complessivi massimi nominali Euro 54.245,88 (cinquantaquattromila duecento quarantacinque virgola ottantotto);

le azioni di nuova emissione avranno godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione;

l'aumento è destinato alla realizzazione di un piano di stock option a favore di amministratori, collaboratori e dipendenti della società e delle società controllate.

Le singole delibere consiliari dovranno essere assunte nel rispetto, in quanto compatibile, del procedimento di cui all'articolo 2441, comma sesto cod. civ., con determinazione del prezzo, a cura degli amministratori, in misura non inferiore ad Euro 59,17 (cinquantanove virgola diciassette) per ciascuna azione, nel rispetto altresì di ogni limite di legge.

In esito a quanto deliberato dall'assemblea straordinaria in data 8 settembre 2009 - che ha eliminato il valore nominale delle azioni e ha provveduto al frazionamento delle azioni esistenti ed alla modifica di alcuni termini ex art. 2439 del codice civile - sono state modificate come segue le clausole transitorie relative all'esecuzione delle deleghe assembleari che precedono:

A

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 12 luglio 2007, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea

modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005, aumentando il capitale sociale - a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime n. 1.755.520 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo pari a Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare, destinate a dipendenti o amministratori della Società (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 31 luglio 2017, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

L'aumento è stato parzialmente sottoscritto e, del relativo importo, tiene conto l'indicazione di cui al primo comma del presente articolo.

#### B

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 1 dicembre 2008, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 10 dicembre 2003 e modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005, aumentando il capitale sociale - a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime n. 1.022.788 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo pari a Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare, destinate a dipendenti o amministratori della Società (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al giorno 1 dicembre 2018 (dato aggiornato alla modificazione statutaria in data 8 settembre 2009), prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

straordinaria in data 18 luglio 2002 e modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005, aumentando il capitale sociale - a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime n. 1.755.520 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo pari a Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare, destinate a dipendenti o amministratori della Società (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 31 luglio 2017, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

L'aumento è stato parzialmente sottoscritto e, del relativo importo, tiene conto l'indicazione di cui al primo comma del presente articolo.

#### B

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 1 dicembre 2008, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 10 dicembre 2003 e modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005, aumentando il capitale sociale - a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime n. 1.022.788 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo pari a Euro 0,8839 per ogni nuova azione, godimento regolare, destinate a dipendenti o amministratori della Società (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Ai sensi dell'art. 2439 comma secondo del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al giorno 1 dicembre 2018 (dato aggiornato alla modificazione statutaria in data 8 settembre 2009), prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato

<p style="text-align: center;">C</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 3 settembre 2009, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005 e modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 12 luglio 2007, aumentando il capitale sociale - a servizio di piano di Stock Options ó mediante emissione di massime numero 1.627.756 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo unitario di Euro 1,1279, godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).</p> <p>Ai sensi dell'art. 2439 comma 2° del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 3 settembre 2019, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p> <p style="text-align: center;">D</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione in data 3 settembre 2009, ha altresì parzialmente fruito della sopracitata delega, conferita ex art. 2443 del codice civile dall'assemblea straordinaria in data 16 maggio 2007, aumentando il capitale sociale - con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 commi 5° e 8° del codice civile ed a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime numero 5.176.600 nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01 (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).</p> <p>Il prezzo delle azioni emittende è determinato in Euro 1,1379 per ciascuna azione quanto a n. 4.784.000 (quattro milioni</p>	<p>di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p> <p style="text-align: center;">C</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 3 settembre 2009, ha integralmente fruito della sopracitata delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 2 dicembre 2005 e modificata con delibera dell'assemblea straordinaria in data 12 luglio 2007, aumentando il capitale sociale - a servizio di piano di Stock Options ó mediante emissione di massime numero 1.627.756 nuove azioni, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01, con sovrapprezzo unitario di Euro 1,1279, godimento identico a quello delle altre azioni in circolazione al momento della loro sottoscrizione (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).</p> <p>Ai sensi dell'art. 2439 comma 2° del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 3 settembre 2019, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p> <p style="text-align: center;">D</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione in data 3 settembre 2009, ha altresì parzialmente fruito della sopracitata delega, conferita ex art. 2443 del codice civile dall'assemblea straordinaria in data 16 maggio 2007, aumentando il capitale sociale - con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 commi 5° e 8° del codice civile ed a servizio di piano di Stock Options - mediante emissione di massime numero 5.176.600 nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, parità contabile implicita di ciascuna azione Euro 0,01 (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).</p> <p>Il prezzo delle azioni emittende è determinato in Euro 1,1379 per ciascuna azione quanto a n. 4.784.000 (quattro</p>
--	--

settecentottantaquattro mila) nuove azioni, ed in Euro 2,0481 per ciascuna azione quanto a n. 392.600 (trecentonovantaduemila seicento) nuove azioni (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Ai sensi dell'art. 2439 comma 2° del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 3 settembre 2019, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

\* \* \*

L'aumento di capitale può avvenire anche mediante emissione di diverse categorie di azioni, ciascuna avente diritti e disciplina particolari, sia con conferimenti di denaro sia con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

L'assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, per tutto il periodo di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, in caso di aumento di capitale a pagamento, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili, il diritto di opzione può essere escluso, con deliberazione dell'assemblea ovvero, qualora sia stato a ciò delegato, dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 secondo periodo, del codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale.. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 cod. civ..

In applicazione della clausola che precede, l'Assemblea straordinaria del 29 giugno 2012 ha deliberato di aumentare il capitale sociale

milioni settecentottantaquattro mila) nuove azioni, ed in Euro 2,0481 per ciascuna azione quanto a n. 392.600 (trecentonovantaduemila seicento) nuove azioni (dati aggiornati alle modificazioni statutarie in data 8 settembre 2009).

Ai sensi dell'art. 2439 comma 2° del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 3 settembre 2019, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

\* \* \*

L'aumento di capitale può avvenire anche mediante emissione di diverse categorie di azioni, ciascuna avente diritti e disciplina particolari, sia con conferimenti di denaro sia con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

L'assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, per tutto il periodo di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, in caso di aumento di capitale a pagamento, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili, il diritto di opzione può essere escluso, con deliberazione dell'assemblea ovvero, qualora sia stato a ciò delegato, dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 secondo periodo, del codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale.. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 cod. civ..

In applicazione della clausola che precede, l'Assemblea straordinaria del 29 giugno

per massimi nominali Euro 15.000,00, a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 4, cod. civ., e quindi con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi della norma predetta, mediante l'emissione di massime n. 1.500.000 azioni ordinarie YOOX prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo - non inferiore alla parità contabile di emissione - da determinarsi in misura pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie YOOX presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle Opzioni di cui infra. I destinatari dell'aumento di capitale sono i beneficiari del Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 giugno 2012, riservato agli amministratori esecutivi di YOOX ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni (le "Opzioni") valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YOOX di nuova emissione.

Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2017 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod. civ., si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte ed a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione delle presenti delibere al Registro delle Imprese.

L'Assemblea straordinaria del 17 aprile 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 5.000,00, a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 8, cod. civ., e quindi con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi della norma predetta, mediante l'emissione di massime n. 500.000

2012 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 15.000,00, a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 4, cod. civ., e quindi con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi della norma predetta, mediante l'emissione di massime n. 1.500.000 azioni ordinarie YOOX prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo - non inferiore alla parità contabile di emissione - da determinarsi in misura pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie YOOX presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle Opzioni di cui infra. I destinatari dell'aumento di capitale sono i beneficiari del Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 giugno 2012, riservato agli amministratori esecutivi di YOOX ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni (le "Opzioni") valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YOOX di nuova emissione.

Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2017 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod. civ., si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte ed a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione delle presenti delibere al Registro delle Imprese.

L'Assemblea straordinaria del 17 aprile 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 5.000,00, a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 8, cod. civ., e quindi con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi della norma predetta, mediante l'emissione di massime

azioni ordinarie YOOX prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo - non inferiore alla parità contabile di emissione - da determinarsi in misura pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie YOOX presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle Opzioni di cui infra. I destinatari dell'aumento di capitale sono i beneficiari del Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 17 aprile 2014, riservato esclusivamente ai dipendenti di YOOX e delle società dalla stessa, direttamente e indirettamente, controllate, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni (le "Opzioni") valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YOOX di nuova emissione.

Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2020 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod. civ., si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte ed a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione delle presenti delibere al Registro delle Imprese.

n. 500.000 azioni ordinarie YOOX prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo - non inferiore alla parità contabile di emissione - da determinarsi in misura pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie YOOX presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle Opzioni di cui infra. I destinatari dell'aumento di capitale sono i beneficiari del Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 17 aprile 2014, riservato esclusivamente ai dipendenti di YOOX e delle società dalla stessa, direttamente e indirettamente, controllate, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni (le "Opzioni") valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YOOX di nuova emissione.

Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2020 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod. civ., si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte ed a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione delle presenti delibere al Registro delle Imprese.

\*\*\*

**L'Assemblea straordinaria dei Soci del 21 luglio 2015 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi entro tre anni dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Largentia Italia S.p.A. in YOOX ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, per aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per massimi Euro 200.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, secondo la disciplina che**

	<p><b>segue:</b></p> <p><b>(i) il numero complessivo massimo delle azioni da emettere nell'ambito della o delle delibere di aumento di capitale non potrà eccedere il 10% del numero di azioni quale risultante a seguito della esecuzione della fusione per incorporazione nella Società di Largentia Italia S.p.A.;</b></p> <p><b>(ii) la delibera o le delibere di aumento di capitale potranno prevedere il rispetto del diritto di opzione o prevederne l'esclusione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile oppure ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile;</b></p> <p><b>(iii) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di azioni ordinarie e di Azioni B secondo la proporzione tra le due categorie azionarie esistenti al momento della assunzione della delibera consigliare di aumento di capitale, in modo che il diritto di opzione delle azioni ordinarie abbia ad oggetto azioni ordinarie ed il diritto di opzione delle Azioni B abbia ad oggetto Azioni B;</b></p> <p><b>(iv) le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) che prevedano l'esclusione del diritto di opzione (a) potranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, oppure a partner strategici e/o industriali della Società, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile;</b></p> <p><b>(v) le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni da imputare a capitale e la porzione di prezzo di</b></p>
--	--

	<b>emissione delle azioni eventualmente da imputare a sovrapprezzo.</b>
2. Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.	2. Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.
3. Le Azioni B non hanno diritto di voto né nell'Assemblea ordinaria né nell'Assemblea straordinaria della Società, ferma invece la piena titolarità in capo ai Soci titolari di Azioni B di qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono dotate le azioni ordinarie, nonché la titolarità dei diritti riservati ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili.	3. Le Azioni B non hanno diritto di voto né nell'Assemblea ordinaria né nell'Assemblea straordinaria della Società, ferma invece la piena titolarità in capo ai Soci titolari di Azioni B di qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono dotate le azioni ordinarie, nonché la titolarità dei diritti riservati ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili. Le Azioni B sono nominative, indivisibile e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.
4. Ciascun socio titolare di Azioni B può disporre liberamente delle proprie azioni ad eccezione di n. 1 (una) Azione B che, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Largentia Italia S.p.A. nella Società ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, dovrà restare nella titolarità del socio titolare di Azioni B. Ai fini della presente disposizione, ciascun socio titolare di Azioni B sarà considerato congiuntamente ad ogni altro socio titolare di Azioni B che sia qualificabile come sua parte correlata ai sensi dei principi contabili internazionali IAS IFRS di volta in volta vigenti (ai fini del presente Statuto, "Parte Correlata"), cosicché, qualora più Soci titolari di Azioni B siano Parti Correlate, l'obbligo di cui al presente comma si intenderà rispettato allorché la titolarità di una Azione B sia mantenuta in capo anche ad uno solo di essi.  Fermo il limite di cui sopra, in caso di disposizione di Azioni B a favore di soggetti diversi da Parti Correlate, le Azioni B si convertono automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di 1:1.	4. Ciascun socio titolare di Azioni B può disporre liberamente delle proprie azioni ad eccezione di n. 1 (una) Azione B che, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Largentia Italia S.p.A. nella Società ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, dovrà restare nella titolarità del socio titolare di Azioni B. Ai fini della presente disposizione, ciascun socio titolare di Azioni B sarà considerato congiuntamente ad ogni altro socio titolare di Azioni B che sia qualificabile come sua parte correlata ai sensi dei principi contabili internazionali IAS IFRS di volta in volta vigenti (ai fini del presente Statuto, "Parte Correlata"), cosicché, qualora più Soci titolari di Azioni B siano Parti Correlate, l'obbligo di cui al presente comma si intenderà rispettato allorché la titolarità di una Azione B sia mantenuta in capo anche ad uno solo di essi.  Fermo il limite di cui sopra, in caso di disposizione di Azioni B a favore di soggetti diversi da Parti Correlate, le Azioni B si convertono automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di 1:1.
5. Ciascun socio titolare di Azioni B ha la facoltà di convertire, in qualsiasi momento, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute, a condizione tuttavia che il numero complessivo delle azioni ordinarie	5. Ciascun socio titolare di Azioni B ha la facoltà di convertire, in qualsiasi momento, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute, a condizione tuttavia che il numero complessivo delle

<p>possedute dopo la conversione da parte del socio che l'ha richiesta (ivi incluse nel computo le azioni ordinarie possedute dal soggetto controllante, dalle società controllate e dalle società soggette a comune controllo sulla base della nozione di controllo prevista nei principi contabili internazionali IAS IFRS, di volta in volta vigenti) non ecceda il 25% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.</p>	<p>azioni ordinarie possedute dopo la conversione da parte del socio che l'ha richiesta (ivi incluse nel computo le azioni ordinarie possedute dal soggetto controllante, dalle società controllate e dalle società soggette a comune controllo sulla base della nozione di controllo prevista nei principi contabili internazionali IAS IFRS, di volta in volta vigenti) non ecceda il 25% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.</p>
<p><b>6.</b> Infine, nel caso di promozione di una offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie della Società, ciascun socio titolare di Azioni B, anche in deroga a quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5, ha la facoltà di convertire, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute (e di dare comunicazione della propria decisione di convertire), al fine esclusivo di trasferire all'offerente le azioni ordinarie derivanti dalla conversione; in tale ipotesi tuttavia l'efficacia della conversione è subordinata alla definitiva efficacia dell'offerta medesima e opera con esclusivo riferimento alle azioni portate in adesione alla stessa che vengano effettivamente trasferite all'offerente.</p>	<p><b>6.</b> Infine, nel caso di promozione di una offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie della Società, ciascun socio titolare di Azioni B, anche in deroga a quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5, ha la facoltà di convertire, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute (e di dare comunicazione della propria decisione di convertire), al fine esclusivo di trasferire all'offerente le azioni ordinarie derivanti dalla conversione; in tale ipotesi tuttavia l'efficacia della conversione è subordinata alla definitiva efficacia dell'offerta medesima e opera con esclusivo riferimento alle azioni portate in adesione alla stessa che vengano effettivamente trasferite all'offerente.</p>
<p><b>7.</b> Nei casi di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie sopra previsti ai commi 4 e 5, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché (i) le azioni ordinarie derivanti dalla conversione (A) siano emesse a favore del socio che ha richiesto la conversione entro il quinto giorno di borsa aperta del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di conversione o comunque nel termine previsto dalla disciplina anche regolamentare pro tempore applicabile, e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell'avvenuta conversione.</p>	<p><b>7.</b> Nei casi di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie sopra previsti ai commi 4 e 5, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché (i) le azioni ordinarie derivanti dalla conversione (A) siano emesse a favore del socio che ha richiesto la conversione entro il quinto giorno di borsa aperta del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di conversione o comunque nel termine previsto dalla disciplina anche regolamentare pro tempore applicabile, e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell'avvenuta conversione.</p>

<p>Nel caso di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie sopra previsto al comma 6, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché (i) le azioni ordinarie derivanti dalla richiesta di conversione (A) siano emesse entro il giorno di borsa aperta precedente la data di regolamento del corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto o di scambio e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell'avvenuta conversione.</p>	<p>Nel caso di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie sopra previsto al comma 6, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché (i) le azioni ordinarie derivanti dalla richiesta di conversione (A) siano emesse entro il giorno di borsa aperta precedente la data di regolamento del corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto o di scambio e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell'avvenuta conversione.</p>
<p><b>8.</b> Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.</p>	<p><b>8.</b> Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.</p>
<p><b>9.</b> Le azioni della Società sono emesse in regime di dematerializzazione.</p>	<p><b>9.</b> Le azioni della Società sono emesse in regime di dematerializzazione.</p>

Si precisa che la modifica statutaria in oggetto non comporta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

\* \* \*

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

L'assemblea dei soci di YOOX S.p.A.,

- vista ed approvata la Relazione degli Amministratori

#### **delibera**

**1.** di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, da esercitarsi entro tre anni dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Largentia Italia S.p.A. in YOOX ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, per aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per massimi Euro 200.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, secondo la disciplina che segue:

- (i) il numero complessivo massimo delle azioni da emettere nell'ambito della o delle delibere di aumento di capitale non potrà eccedere il 10% del numero di azioni quale risultante a seguito della esecuzione della fusione per incorporazione in YOOX della società Largentia Italia S.p.A.;

- (ii) la delibera o le delibere di aumento di capitale potranno prevedere il rispetto del diritto di opzione o prevederne l'esclusione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo del codice civile oppure ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile;
- (iii) le delibere di aumento di capitale (o relative singole *tranche*) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di azioni ordinarie e di Azioni B secondo la proporzione tra le due categorie azionarie esistente al momento della assunzione della delibera consigliare di aumento di capitale, in modo che il diritto di opzione delle azioni ordinarie abbia ad oggetto azioni ordinarie ed il diritto di opzione delle Azioni B abbia ad oggetto Azioni B;
- (iv) le delibere di aumento di capitale (o relative singole *tranche*) che prevedano l'esclusione del diritto di opzione (a) potranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte ad investitori qualificati, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob, oppure a *partner* strategici e/o industriali di YOOX, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile;
- (v) le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni da imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione delle azioni eventualmente da imputare a sovrapprezzo;

2. di conseguentemente modificare l'Art. 5 dello statuto sociale mediante l'introduzione di un nuovo periodo alla fine del comma 1 del seguente tenore:

*L'assemblea straordinaria dei Soci del 21 luglio ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi entro tre anni dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Largentia Italia S.p.A. in YOOX ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, per aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per massimi Euro 200.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, secondo la disciplina che segue:*

- (i) *il numero complessivo massimo delle azioni da emettere nell'ambito della o delle delibere di aumento di capitale non potrà eccedere il 10% del numero di azioni quale risultante a seguito della esecuzione della fusione per incorporazione nella Società di Largentia Italia S.p.A.;*
- (ii) *la delibera o le delibere di aumento di capitale potranno prevedere il rispetto del diritto di opzione o prevederne l'esclusione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile oppure ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile;*
- (iii) *le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di azioni ordinarie e di Azioni B secondo la proporzione tra le due categorie azionarie esistente al momento della assunzione della delibera consigliare di aumento di capitale, in modo che il diritto di opzione delle azioni ordinarie abbia ad oggetto azioni ordinarie ed il diritto di opzione delle Azioni B abbia ad oggetto Azioni B;*
- (iv) *le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) che prevedano l'esclusione del diritto di opzione (a) potranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte ad investitori qualificati, ai sensi dell'art.*

*34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob, oppure a partner strategici e/o industriali della Società, e (b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa volta a volta applicabile;*

- (v) *le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni da imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione delle azioni eventualmente da imputare a sovrapprezzo.ö;*
- 3.** di dare mandato ai legali rappresentanti pro tempore per apportare alla delibera ed alla relativa modifica statutaria ogni modifica non sostanziale eventualmente richiesta anche ai fini della iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Milano, 24 aprile 2015

Aggiornata in data 17 giugno 2015

p. il Consiglio di Amministrazione  
l'Amministratore Delegato  
Federico Marchetti